

GIUSTIZIA CIVILE

Anno LVIII Fasc. 10 - 2008

Renato Marini

**ADULTERIO DELLA MOGLIE E
MORALISMO DEL GIUDICE**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. II — 28 maggio 2008 n. 14093 — Pres. Settimj — Est. D'Ascola — P.M. Destro (concl. conf.) — P. (avv. Arena) c. I. (avv. Biondo).
(Conferma App. Messina 1° marzo 2005).

[2880/324] Donazione - Revocazione - Cause - Per ingratitudine - Ingiuria grave - Nozione - Fattispecie in tema di infedeltà coniugale.
(C.c., art. 801).

L'ingiuria grave che, ai sensi dell'art. 801 c.c., legittima la revoca della donazione per ingratitudine del donatario, consiste in un qualsiasi atto o comportamento il quale leda in modo rilevante il patrimonio morale del donante e palesi per ciò solo un sentimento di avversione da parte del donatario (nella specie, la Suprema Corte, confermando la decisione di merito, ha ritenuto che integrasse gli estremi dell'ingiuria grave la condotta della moglie che aveva intrattenuto per lungo tempo una relazione extraconiugale con modalità oggettivamente irriguardose nei confronti del coniuge, sfociata nell'abbandono della famiglia nonostante la presenza di figli) (1).

(Omissis). — FATTO E DIRITTO. — Il 29 aprile 1975 I. evocava in giudizio la moglie P., chiedendo che fosse disposta la revocazione delle donazioni indirette eseguite in suo favore, avendo intestato a nome di lei la proprietà di beni immobili acquistati con il proprio danaro. La convenuta resisteva e in via riconvenzionale chiedeva la divisione del patrimonio comune. Il Tribunale di Messina il 19 ottobre 1990 respingeva la domanda, ma la Corte d'appello il 1° marzo 2005 riformava la prima sentenza e dichiarava la revocazione per ingratitudine delle donazioni indirette. P. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi.

La causa è stata avviata a decisione con il rito per i procedimenti in camera di consiglio. Rinnovata la notifica nei suoi confronti, I. si è costituito con controricorso.

Condividendo il parere del procuratore generale, la Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato.

Con il primo motivo, la P. lamenta che il giudice d'appello non abbia correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali addotte per far risultare che ella aveva contribuito agli acquisti immobiliari grazie ai donativi e ai contributi regolarmente ricevuti dai genitori. Il motivo è inammissibile. Per giurisprudenza costante del Supremo Collegio, quando nel ricorso per cassazione è denunciato vizio di motivazione per incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del consulente tecnico d'ufficio ecc.) è imprescindibile, al fine di consentire alla Corte di effettuare il richiesto controllo, anche in ordine alla relativa decisività, che il ricorrente precisi — pure mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso — le risultanze che asserisce decisive e insufficientemente o erroneamente valutate, in quanto per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Suprema Corte accesso agli atti del giudizio di merito (Cass. n. 12984 del 2006; Cass. n. 6679 del 2006).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art 360, n. 3, c.p.c., la violazione della norma (art. 342) che regola l'onere dell'appellante di specificare i motivi di impugnazione. Sostiene che la controparte non avrebbe censurato nell'atto di appello il mancato accoglimento da parte del tribunale della domanda di revocazione per ingratitudine delle donazioni, avendo lamentato solo la mancata ammissione della prova testimoniale e le risultanze della consulenza tecnica. Il rilievo, che introduce un preteso vizio *in procedendo*, da esaminare anche se non è stato richiamato il n. 4 dell'art. 360 (cfr. Cass. n. 26091 del 2005) e per l'esame del quale è consentito l'accesso agli atti (cfr. Cass. n. 16596 del 2005), risulta privo di fondamento. Come dedotto in controricorso, l'atto di appello a p. 8, sotto il n. 4, chiedeva infatti alla Corte messinese di « revocare la donazione indiretta del denaro per ingratitudine con ogni conseguente statuizione in ordine alla proprietà degli immobili ». La

pronuncia resa sul punto era quindi conseguente a una specifica formulazione della domanda, a sostegno della quale i motivi di gravame si soffermavano sull'apparato probatorio che doveva sostenerne l'accoglimento.

Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 802 e 809 c.c.: secondo la ricorrente mancherebbe in atti « la prova rigorosa di fatti e circostanze che potessero integrare l'ingiuria grave » e in particolare « prove dell'asserito carattere ingiurioso della relazione extraconiugale ».

Viene inoltre eccepito che il termine annuale per proporre la domanda di revocazione delle donazioni era già decorso al momento della proposizione del giudizio.

Questo secondo profilo del motivo è inammissibile perché introduce per la prima volta in sede di legittimità una questione di merito non dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Nel silenzio della sentenza d'appello, parte ricorrente avrebbe dovuto, in ricorso, indicare in quale atto difensivo o verbale di causa aveva sollevato per la prima volta l'eccezione fondata sull'art. 802 c.c.

Quanto al primo profilo, la censura, peraltro esposta alla stregua di una critica alla motivazione e non all'interpretazione delle norme applicate, non coglie nel segno.

Il giudice d'appello ha infatti ritenuto, in coerenza con la lettura che la giurisprudenza di legittimità (richiamata con precisione) ha costantemente dato dell'istituto in esame, che l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 quale presupposto della revocazione consiste in un comportamento con il quale si rechi all'onore ed al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficiato l'agente, che ripugna alla coscienza comune (Cass. 5 novembre 2001 n. 13632; ma v. anche Cass. 5 aprile 2005 n. 7033; Cass. 28 agosto 1997 n. 8165; Cass. 29 maggio 1998 n. 5310).

Ha poi ritenuto, con motivazione incensurabile in questa sede, in quanto esente da vizi logici o giuridici, che costituiva ingiuria grave non tanto l'infedeltà coniugale della ricorrente, la quale all'età di trentasei anni, già madre di tre figli, aveva intessuto una relazione con un ventitreenne, protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata nell'abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno, quanto l'atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irriguardoso verso il marito, all'insaputa del quale la ricorrente si univa con l'amante nell'abitazione coniugale.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità e manifesta infondatezza del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite. (*Omissis*)

(1) [2880/324] Adulterio della moglie e moralismo del giudice.

1. La sentenza si segnala, positivamente, per la sua chiarezza e concisione (e non si tratta di un pregio di poco conto) e, negativamente, per una distorta applicazione dei principi da essa stessa enunciati o presupposti.

Il problema, non nuovo, affrontato dai giudici di legittimità era di stabilire se, ed a quali condizioni, l'adulterio della moglie costituisca causa di revocazione per ingratitudine della donazione (nella specie indiretta) fatta dal marito.

La premessa implicita, ed assolutamente corretta, da cui prende avvio la decisione della Corte è quella della tassatività delle singole cause di revocazione (1) e, quindi, della loro inapplicabilità in via analogica, ferma restando l'ammissibilità della generale interpretazione estensiva (2).

(1) In tal senso cfr., in dottrina (ma trattasi di affermazione del tutto pacifica), TORRENTE, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da CICU e MESSSINEO, XXII, Milano 1956, 558 ss.; PALAZZO, *La revocazione per ingratitudine*, in *La donazione. Trattato* diretto da BONILINI, II, Torino 2001, 1107; TRINGALI, *La donazione*, Torino 2004, 497; CASULLI, *Donazione*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano 1964, 981; BALBI, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile* diretto da GROSSO e SANTORO-PASSARELLI, Milano 1964, 88. In giurisprudenza particolarmente significativa è Cass. 29 maggio 1998 n. 5310, in cui « stante la tassatività dell'elencazione contenuta nella norma di cui all'art. 801 c.c. » si afferma che « l'esame del giudice di merito deve essere particolarmente rigoroso, soprattutto nel caso in cui, escluse le cause di indegnità espressamente previste dall'art. 463 c.c., possa essere configurata l'ipotesi dell'ingiuria grave ». L'affermata tassatività non esclude che riguardo a talune

Da qui la, egualmente corretta, deduzione che l'adulterio che, come è noto, non figura nell'elencazione (tassativa) di cui all'art. 801 c.c., può legittimare la revocazione della donazione per ingratitudine solo se e in quanto sia qualificabile in termini di ingiuria grave e vengano, pertanto, ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 801 c.c. (3).

È dunque, alla nozione di ingiuria grave che, ancora una volta correttamente, la sentenza dedica la sua attenzione, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ingiuria grave è (solo) quella espressiva di un sentimento di avversione verso il donante (4) o, secondo altra formulazione, di perversa animosità nei confronti del donante (5).

2. Quel che la sentenza omette, invece, singolarmente di considerare è che la nozione di ingiuria è configurabile solo se la condotta dell'agente sia intenzionalmente offensiva, nel senso che non è sufficiente la sua astratta idoneità ad offendere, occorrendo anche che sia a ciò destinata o, meglio, indirizzata.

Situazione, quest'ultima, che indubbiamente ricorre, nell'ipotesi, per citare un esempio classico, in cui la relazione adulterina venga ostentata in pubblico solo per ridicolizzare il coniuge tradito (6).

Su tale base sorge allora spontanea la domanda se, come ritiene la sentenza annotata, possa considerarsi logicamente corretta e, quindi, incensurabile in sede di legittimità, la qualificazione ingiuriosa della condotta dell'adultera che, all'insaputa del marito « si unisce con l'amante nella casa coniugale ».

E la risposta sembra negativa dovendo escludersi, per la mancanza di una specifica destinazione offensiva, che una condotta, all'evidenza strumentale rispetto all'adulterio, possa, di per sé sola, considerarsi ingiuriosa.

cause di revocazione sia « devoluta al giudice una larga sfera di discrezionalità » (così BIONDI, *Le donazioni*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da VASSALLI, XII, t. 4, Torino 1961, 1055; e CASULLI, *loc. cit.*) come accade, in particolare, per l'ingiuria « grave » al donante (cfr., in proposito BIONDI, *op. cit.*, 1057, il quale a proposito dell'ingiuria grave osserva che, mentre si può dubitare che l'espressione ingiuria grave abbia acquistato, come si dice nella relazione ministeriale (n. 254) « una significazione ben determinata », « la legge in definitiva ha attribuito al giudice un largo margine di discrezionalità che non si confà con il carattere eccezionale della revoca e con la precisazione dei primi tre casi di revoca ») e per il « grave » pregiudizio al patrimonio del donante: cause entrambe che richiedono, in sede applicativa, una valutazione necessariamente discrezionale del giudice relativa, appunto, alla ricorrenza in concreto del requisito della « gravità » (dell'ingiuria o del pregiudizio). Valutazione che, ove congruamente motivata, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità. Se, dunque, la tassatività affermata dalla dottrina non esclude nell'illecito revocatorio, come invece si verifica per quello penale, l'indeterminatezza di un elemento della fattispecie astratta (e il riconoscimento al giudice del corrispondente potere determinativo) il rilievo che assume la tassatività è circoscritto all'inapplicabilità analogica delle cause di revocazione.

(2) Deve, infatti, ritenersi sempre consentita l'interpretazione estensiva, del resto, pacificamente ammessa anche per le norme eccezionali. Cfr., a titolo esemplificativo, Cass. 26 agosto 2005 n. 17396; e, in relazione alla revocazione delle donazioni, TORRENTE, *op. cit.*, 563, che, per l'offesa alla memoria del donante, sottolinea che l'equiparazione di tale ipotesi all'ingiuria verso il donante è possibile in forza di un'interpretazione non già analogica « che vertendosi in materia eccezionale non sarebbe consentita » ma estensiva. In senso contrario — ma ignorando la portata dell'interpretazione estensiva — GARUFI, *Donazioni: giro di vite alla revocabilità* (nota a Cass. 5 aprile 2005 n. 7033), in *Diritto e giustizia*, 2005, n. 17, p. 25.

(3) Cfr. in proposito anche Cass. 25 febbraio 1987 n. 2003, in *Riv. not.*, 1990, 438, che ricollega la revocazione per ingratitudine « non già al puro e semplice fatto di aver posto fine alla convivenza e di aver intrecciato un nuovo legame, ma al modo ingiurioso con cui tali fatti si sono verificati ». Anche se, poi, ravvisa, nella specie, l'ingiuria nella grande risonanza « che in un ambiente chiuso e pettegolo ha avuto l'abbandono clamoroso del marito e dei figli e la fuga con un amante ». Affermazione quest'ultima rivelatrice di quegli scrupoli moralistici di cui la sentenza che si annota è significativa espressione e che viene, poi, a vanificare quella distinzione tra adulterio ed ingiuria grave affermata in via di principio (posto che l'abbandono del marito e la fuga (*sic!*) con l'amante sono del tutto fisiologici nell'adulterio).

(4) Cass. 5 aprile 2005 n. 7033, in *Diritto e giustizia*, 2005, n. 17, p. 25, con nota di GARUFI, *cit.*; Cass. 5 novembre 2001 n. 13632, in questa *Rivista*, 2002, I, 2838.

(5) Cass. 5 novembre 1990 n. 10614, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 676.

(6) Ipotesi ben diversa dal semplice clamore che l'adulterio può determinare in un ambiente chiuso e pettegolo di cui parla Cass. 25 febbraio 1987 n. 2003, *cit.*

L'utilizzazione della casa coniugale risulta, infatti, chiaramente finalizzata solo alla consumazione della relazione adulterina e non già a recare offesa all'altro coniuge all'insaputa del quale la casa veniva anzi utilizzata.

Che tale utilizzazione sia astrattamente offensiva del coniuge tradito si può senz'altro ammettere, così come è genericamente offensiva la relazione adulterina in quanto tale; mentre, ripetesi, va escluso il suo carattere ingiurioso per la mancanza, nella specie, di una concreta destinazione offensiva della condotta della moglie.

3. In effetti, la Corte sembra aver voluto far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta e punire proprio l'infedeltà coniugale indipendentemente dal suo carattere ingiurioso.

Ciò che, del resto, traspare chiaramente dalla sentenza quando sottolinea (trincerandosi dietro l'insindacabilità) che l'adultera « all'età di trentasei anni, già madre di tre figli, aveva intessuto una relazione con un ventitreenne, protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata nell'abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno ». Parole nelle quali è implicita quella riprovazione morale che, come in altri casi, sembra aver guidato la mano dei giudici e che, al di là dei principi enunciati, costituisce l'effettiva *ratio decidendi* di una sentenza che viene, impropriamente, a sostituire la morale a quei principi di diritto che pur dichiara di voler applicare.

RENATO MARINI